Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 16 aprile 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 89.

Approvazione del nuovo testo dell'art. 1 dello statuto della Fondazione di religione denominata « Opera di carità Linea Gotica », con sede in Sarsina (Forlì).

N. 89. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo testo dell'art. 1 dello statuto della Fondazione di religione denominata « Opera di carità Linea Gotica », con sede in Sarsina (Forlì), e la Fondazione suddetta viene autorizzata ad acquistare un immobile situato in frazione Rivoschio del comune di Sarsina (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 94. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1954.

Concessione di piscicoltura nel laghetto di Bongi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio stesso anno, n. 148, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del 30 novembre 1951 della Società Elettrica Bresciana, con sede in Brescia, intesa ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del laghetto di Bongi, situato nel territorio dei comuni di Pertica Alta e Mura;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e dell'Intendenza di finanza di Brescia;

Presa visione del deposito in numerario, quietanza n. 585 e n. 127812 di posizione, in data 27 giugno 1953, di L. 10.000 (diecimila), effettuato alla Sezione della tesoreria provinciale di Brescia, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 20 agosto 1953, stipulato presso la prefettura di Brescia e l'annessa planimetria, facente parte integrante dei documenti ora citati, comprendente le acque richieste in concessione;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura alla Società Elettrica Bresciana, con sede in Brescia, le acque del laghetto Bongi, situate nel territorio dei comuni di Pertica Alta e Mura.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 5000 (cinquemila) e all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Brescia è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 17 febbraio 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1954
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 41. — PALADINI

(1589)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1954.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Unione cooperativa di consumo », con sede in Amelia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1952, con il quale la Società cooperativa « Unione cooperativa di consumo », di Amelia, fu sciolta ed il dott. proc. Gennaro Calvanesi fu nominato liquidatore;

Visto il successivo decreto 23 maggio 1953, che conferisce al suddetto liquidatore i poteri dell'assemblea per la nomina dei sindaci e la vendita a trattativa privata delle merci deperibili esistenti;

Vista la relazione conclusiva del liquidatore, con la quale viene riferito che l'ente è oggetto di istanza di fallimento da parte di una ditta creditrice e che le residue attività sociali non sono sufficienti neppure per il pagamento di un credito privilegiato di oltre mezzo milione di lire, al quale la Società è stata condannata con sentenza del Tribunale di Terni 14 luglio 1953;

Udito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a termini dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, per insufficienza di attivo;

Visto gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Unione cooperativa di consumo », con sede in Amelia, costituita con atto 20 gennaio 1916 del notaio Giuseppe Laoreti, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. proc. Gennaro Calvanesi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trevignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 294, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trevignano (Roma) di un mutuo di L. 1.186.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1794)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 350, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zovencedo (Vicenza) di un mutuo di L. 552.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1781)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 31 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 386, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chioggia (Venezia) di un mutuo di L. 9.030.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1782)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 347, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carpanzano (Cosenza) di un mutuo di L. 595.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1783)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 2 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 292, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) di un mutuo di L 6.060.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1784)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Cajetani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 290, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre Cajetani (Frosinone) di un mutuo di L. 840.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1786)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 291, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Serrone (Frosinone) di un mutuo di L. 1.794.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1785)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 295, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Labico (Roma) di un mutuo di L. 1.460.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1793)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto Presidenziale 12 *febbraio* 1954
registrato alla Corte dei conti il 24 *marzo* 1954
registro n. 12 *Esercito, foglio n.* 151

I seguenti militari sono incorsi, dalla data del presente decreto, nella perdita delle decorazioni al valor militare e del corrispondente soprassoldo annuo che col decreto rispettivamente citato erano stati concessi:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bignardelli Domenico di Vincenzo e di Castiglione Maria, da Palermo, classe 1918, già tenente di artiglieria in s.p.e. Decreto Presidenziale 19 settembre 1952.

Caleffi Celestino di Celso e di Fiaccadori Maria, da Gualtieri (Reggio Emilia), classe 1911, già tenente di fanteria di complemento. Regio decreto 15 dicembre 1940.

MEDAGLIA DI BRONZO

Veneziano Antonio di Fioravante e di Bevilacqua Maria Luigia, da Amendolara (Cosenza), classe 1921, già soldato guastatore. Decreto 5 luglio 1948.

CROCE AL VALOR MILITARE

Fontebasso Mario fu Ernesto e di Buonomo Anna, da Napoli, classe 1889, già maggiore di fanteria di complemento. Regio decreto 16 luglio 1925.

Podda Eugenio fu Emanuele e di Pintus Lazzara, da Siliqua (Cagliari), classe 1918, già sergente maggiore. Decreto Presidenziale 12 agosto 1951.

(1721)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

113ª Estrazione di cartelle ordinarie di Credito comunale e provinciale 4 %

Si notifica che il giorno 3 maggio 1954, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico al pianterreno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, in via Goito n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 113ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate n. 10.444 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.088.800.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1954

Il direttore generale: BONANNI

(1795)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 aprile 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,86	635 —
» Firenze	—	—
» Genova	624,85	636,50
» Milano	624,86	635,25
» Napoli	—	—
» Palermo	—	—
» Roma	624,85	635 25
» Torino	624,86	636 —
» Trieste	624,86	—
» Venezia	624,82	635,35

Media dei titoli del 15 aprile 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,675
Id. 3,50 % 1902	63 —
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	96,075
Redimibile 3,50 % 1934	81,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,45
Id. 5 % 1936	92,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,475

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 aprile 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,85
1 dollaro canadese . . . . . . » 635,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949 *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit 1749,59

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ceccato Carlo fu Antonio, già esercente in Milano, via Ingegnoli n. 17.

Tali marchi recavano il n. 415-MI.

(1733)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di due componenti della Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di medico igienista di 2a classe presso il comune di Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 aprile 1953, n. 340.2.68/8023, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di medico igienista di 2a classe presso il comune di Roma;

Vista la nota del Prefetto di Roma, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Nicolò Consoli, collocato a riposo, ed il prof. Riccardo Attimonelli, nella qualità di componenti della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Nicolò Consoli e del prof. Riccardo Attimonelli, sono nominati componenti della Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di medico igienista di 2a classe presso il comune di Roma, il dott. Emanuele Traversa ed il prof. dott. Carlo Francesco Cerruti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1751)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 20 ottobre 1952, n. 20478.2/12056, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1950;

Vista la nota del Prefetto di Teramo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il veterinario provinciale dott. Vincenzo Lampani, collocato a riposo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del veterinario provinciale dott. Vincenzo Lampani è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1950, il veterinario provinciale dott. Giordano Taddei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1752)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 10 novembre 1953, n. 340.2.70/12159, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1950;
Vista la nota del Prefetto di Salerno, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale prof. Gaetano Del Vecchio, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale prof. Gaetano Del Vecchio è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1950, il medico provinciale dott. Vincenzo Tedeschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1749)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 30 dicembre 1952, n. 4882, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:
Sarro dott. Ennio, vice prefetto.

Componenti:
Bottazzi dott. Filippo, veterinario provinciale;
Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Fenoglio dott. Pier Arrigo, veterinario condotto.

Segretario:
Orefice dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1615)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 3 febbraio 1954, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Cagliari;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato Buzzi dott. Gerolamo, presidente effettivo di detta Commissione, il quale è stato trasferito in altra sede per promozione;

Decreta:

Il dott. Pietri Luigi, presidente di sezione della Corte di appello di Cagliari, è nominato presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del dott. Buzzi Gerolamo.

Roma, addì 6 marzo 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1954
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 342. — OLIVA

(1796)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi speciali per titoli a posti di professore presso i Conservatori di musica di Stato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 11 giugno 1950, n. 416;
Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;
Vista la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicata con nota in data 16 maggio 1952, n. 29592/12106.2.12;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi speciali per titoli a posti di professore presso i Conservatori di musica di Stato:

Conservatorio di Cagliari:
1) Armonia e contrappunto un posto (gruppo *A*, grado iniziale 9°).

Conservatorio di Bologna:
2) Canto un posto (gruppo *A*, grado iniziale 9°).

Conservatorio di Palermo:
3) Canto un posto (gruppo *A*, grado iniziale 9°).

Conservatorio di Napoli:
4) Musica corale un posto (gruppo *A*, grado iniziale 9°).

Conservatorio di Bolzano:
5) Pianoforte un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Cagliari:
6) Arpa un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Pesaro:
7) Arpa un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Cagliari:
8) Violino un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Palermo:
9) Violino un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).
Conservatorio di Pesaro:
10) Violino un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).
Conservatorio di Pesaro:
11) Materie letterarie un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).
Conservatorio di Parma:
12) Oboe un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).
Conservatorio di Pesaro:
13) Oboe un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).
Conservatorio di Cagliari:
14) Clarinetto un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).
Conservatorio di Cagliari:
15) Fagotto un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).
Conservatorio di Milano:
16) Tromba e trombone un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).
Conservatorio di Napoli:
17) Tromba e trombone un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).
Conservatorio di Bolzano:
18) Teoria e solfeggio un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).
Conservatorio di Venezia:
19) Teoria e solfeggio un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).
Conservatorio di Pesaro:
20) Armonia complementare (cultura musicale generale) un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Art. 2.

Il concorso è riservato a coloro che non abbiano potuto prendere parte ai concorsi per la stessa materia, svoltisi prima del 25 luglio 1943, per uno dei seguenti motivi

1) perchè esclusi con decisione ministeriale, per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi;

2) perchè appartenenti alla razza ebraica;

3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confino di polizia per comportamento contrario al regime fascista;

4) perchè costretti a espatrio, per sottrarsi a persecuzioni politiche;

5) in generale perchè impediti anche di fatto da un provvedimento dell'autorità governativa di data anteriore al 25 luglio 1943 emanato per qualsiasi causa di indole politica.

Gli interessati devono provare di essersi trovati in una delle condizioni anzi indicate. Per i non iscritti al partito nazionale fascista la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'Amministrazione scolastica o delle altre amministrazioni oppure da testimonianza di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza degli interessati al disciolto partito.

L'Amministrazione ha facoltà di fare al riguardo tutti gli accertamenti che ritenga opportuni. Qualora la prova fornita dagli interessati risulti falso dopo la nomina, questa sarà revocata salva l'azione penale.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle vigenti norme.

Art. 3.

La domanda di ammissione a ciascun concorso, redatta su carta bollata da L. 200 firmata dagli interessati e corredata di tutti i documenti prescritti, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione IV) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del recapito dell'aspirante e del concorso a cui intende partecipare, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nella domanda stessa dovrà altresì essere dichiarato se l'aspirante sia stato destituito o revocato da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100. Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 200, per ogni foglio, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L 100, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole, e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) i titoli scientifici, didattici, artistici, ecc. che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito;

l) diploma di laurea in lettere, in originale o in copia notarile, debitamente legalizzato, per il concorso alla cattedra di materie letterarie, di cui al n. 11 del precedente art. 1;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni di Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato;

n) documentazione dalla quale risulti che il concorrente si trovi in una delle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 1.

Sono esenti dalla tassa di bollo, i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatto menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*),

e), *f*) e *g*) i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione della autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 100;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione dalla relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

12) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino redatte su carta da bollo insufficiente non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno, purchè i documenti stessi non siano scaduti ai sensi del penultimo comma del precedente art. 4.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso.

Sono accettati soltanto i lavori a stampa. Essi debbono essere presentati in triplice copia e spediti a parte in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione IV Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso, costituita da tre membri a norma dell'art. 13-*bis* della legge 11 giugno 1950, n. 416, terrà conto dei titoli artistici dei candidati e di quelli comprovanti le loro attività didattiche e la loro cultura, e sarà nominata con successivo decreto. A parità di merito saranno tenuti presenti i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

La Commissione, effettuata la votazione, proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire i posti messi a concorso, a norma degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

I vincitori del concorso saranno nominati in esperimento per un anno al termine del quale, in seguito al risultato di ispezione, potranno essere confermati stabilmente, oppure esonerati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1954

p. *Il Ministro*: TOSATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1954
Registro n. 10, *foglio n.* 355

(1797)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria generale del concorso a venti posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A), nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1953, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Marina militare (registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1953, registro n. 3 Difesa-Marina, foglio n. 238);

Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1953, con il quale è stata composta la Commissione giudicatrice del concorso stesso (registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1953, registro n. 13 Difesa-Marina, foglio n. 86);

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1953, con il quale è stato modificato il citato decreto Ministeriale 22 settembre 1953 (registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1953, registro n. 15 Difesa-Marina, foglio n. 292);

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale n. 22, nel quale è stata formata la graduatoria dei candidati che hanno superato gli esami di concorso;

Riconosciuto ai sensi dell'art. 44 del citato regio decreto n. 2960, la regolarità del procedimento degli esami;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare, indetto con decreto Ministeriale 23 febbraio 1953:

1. Petrella dott. Generoso . . . punti 15,92
2. Spadaccini dott. Claudio . . . » 14,92
3. Bertarelli dott. Claudio . . . . » 14,60
4. Andreassi dott. Giovanni . . . . » 13,67
5. Santangelo dott. Alfredo . . . . » 13,58

Art. 2.

I predetti, nello stesso ordine di cui al precedente articolo, sono dichiarati vincitori del citato concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare.

Art. 3.

I candidati di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono nominati, nello stesso ordine, vice segretari in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare a decorrere dal 16 aprile 1954, con l'assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *A* e cioè L. 18.550, oltre gli accessori di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1954

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1954
Registro n. 5 *Difesa-Marina, foglio n.* 385. — BONATTI

(1767)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti numeri 43329 e 43330 in data 29 ottobre 1953, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 ed all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinuncia del dott. Faralli Domenico è rimasta vacante la sede di Montecilfone e che, pertanto, occorre assegnarvi altro sanitario;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato a suo tempo dai concorrenti;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 26, 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giovanni Del Zingaro è assegnato alla condotta veterinaria di Montecilfone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Montecilfone.

Campobasso, addì 29 marzo 1954

Il prefetto: ANTONUCCI

(1695)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.